

**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL TIROCINIO SANITARIO PREVISTO NEL
CORSO PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE
IN ASSISTENZA SANITARIA
TRA**

L'ANAP Sardegna E.T.S., con sede legale in SANTA GIUSTA (OR), Via GIOVANNI XXIII n. 377, C.F. 90006090956 rappresentata dal Legale Rappresentante Geom. Pierpaolo Melis, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima;

E

ASL Oristano, con sede legale in via Carducci N 35 con C.F./Partita IVA 01258180957, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dalla Direttrice Generale Dott.ssa Grazia Cattina ivi domiciliato per la sua carica.

PREMESSO

Che la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ha approvato l'Attività Formativa Autofinanziata per il Conseguimento della Qualifica di "**OPERATORE SOCIO SANITARIO CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA (OSSS)**" con un percorso Formativo di 350 ore;

Che L'Ente Formativo, con la determinazione n. **29548/1990 del 08/05/2025**, dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna ha avuto l'Approvazione del Progetto Didattico indicato nella tabella sotto riportata, con l'autorizzazione ad avviarne le attività:

Tabella dell'attività formativa affidata:

N	Codice corso	Allievi	Ore previste tirocinio sanitario	Sede formativa
1	Determinazione di autorizzazione prot. n. 29548/1990 del 08/05/2025- DENOMINAZIONE CORSO: "OPERATORE SOCIO SANITARIO CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA (OSSS)" - Codice corso: 28858/2025/ANAP/OSSS350/SANTAGIUSTA	22	175	Santa Giusta

Che l'ANAP Sardegna per la realizzazione del Tirocinio Sanitario ha necessità di inserire parte degli allievi previsti nei corsi in Aziende Sanitarie e nello specifico presso l'Azienda Socio-Sanitaria Locale Oristano, Presidio Ospedaliero S. Martino di Oristano;

Che per la realizzazione dei percorsi formativi ha necessità di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi dell'art. 9 della L.R.02/03/1982, N° 7;

Visto il D.M. n. 142 del 25.03.1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24.06.1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del Tirocinio che sarà svolto presso le strutture sanitarie della ASL n. 5 di Oristano, secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto per il corso sottoindicato e avviato;

ART.2

La ASL dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione del tirocinio secondo il relativo programma.

La ASL si impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature ed organizzazione, al fine della realizzazione del suddetto programma.

La ASL si impegna a svolgere le funzioni di tutoraggio del Tirocinio Sanitario per il tramite del Servizio delle Professioni Sanitarie presso le unità operative aziendali.

Verrà garantita ai tirocinanti la possibilità di svolgere il tirocinio presso le Unità Operative delle strutture ospedaliere sotto la supervisione del personale dipendente, coordinatore o personale allo scopo incaricato, senza che ciò debba comportare oneri aggiuntivi allo stesso personale dipendente.

I suddetti referenti avranno il compito di promuovere un ambiente formativo idoneo, favorendo l'accogliimento e l'inserimento del tirocinante e di informare e coinvolgere tutti gli operatori del Servizio e del Presidio Ospedaliero sede di tirocinio.

ART. 3

Per la prestazione di Tirocinio, il Soggetto Proponente si impegna a corrispondere al Soggetto ospitante un rimborso per un importo lordo comprensivo di IVA corrispondente a € 1,20 (uno/20) all'ora ad allievo. La prestazione verrà liquidata entro 60 gg dallo svolgimento del Tirocinio, a seguito di rilascio di apposita fattura.

Il compenso su indicato verrà corrisposto solo relativamente alle ore effettivamente svolte dagli allievi. Il soggetto proponente si impegna a rendicontare le ore e le presenze svolte dai tirocinanti, a immediata conclusione dell'attività di tirocinio.

A conclusione del tirocinio l'Agenzia Formativa dovrà completare, firmare e timbrare una tabella predisposta e allegata al provvedimento autorizzativo del tirocinio, con tutte le ore svolte dai singoli tirocinanti. Successivamente la stessa sarà vidimata dal Servizio delle Professioni Sanitarie e inviata a: tirocini@asloristano.it per la successiva rendicontazione ed emissione della fattura.

ART. 4

Il Tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione delle conoscenze dei sistemi produttivi aziendali.

ART.5

Gli allievi tirocinanti effettueranno un orario di lavoro concordato con il soggetto proponente, i contenuti, i tempi, il calendario e la modalità di realizzazione del Tirocinio sono inseriti in uno specifico cronoprogramma proposti dal soggetto proponente e concordati con il Soggetto ospitante, prima degli adempimenti autorizzativi del tirocinio.

Per gli allievi tirocinanti inseriti nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto dal soggetto proponente un progetto formativo e di orientamento contenente:

- I nominativi degli allievi tirocinanti
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio
- estremi assicurativi

Gli allievi tirocinanti, pur essendo inseriti nelle normali attività, non parteciperanno interamente al processo produttivo, infatti non saranno tenuti a rispettare i ritmi straordinari di lavoro.

Il Soggetto proponente si impegna a fornire agli allievi in Tirocinio le divise, le calzature adeguate, nonché un cartellino di riconoscimento.

ART. 6

Trattandosi di una esperienza di formazione è evidente che la presenza degli allievi in struttura non farà sorgere nessun diritto di natura occupazionale, retributiva o di qualunque altro genere (art. 18, comma 1, lettera d della Legge n° 196 del 1997).

ART.7

La realizzazione del tirocinio non comporterà per la soggetto proponente alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

ART.8

Durante il tirocinio, **soggetto proponente** si impegna a garantire l'effettiva realizzazione del programma di formazione. La direzione dell'**ANAP Sardegna** si riserva di interrompere in qualunque momento il tirocinio qualora non venga attuato nei modi e nei tempi previsti.

ART. 9

Il soggetto proponente assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da **polizza INAIL, copertura infortuni posizione n. 88072512/93**, contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative al **Soggetto ospitante** rappresenta un requisito preliminare per l'attivazione del tirocinio.

In caso di infortunio dell'allievo/a, il Soggetto ospitante provvederà ad informare tempestivamente l'agenzia formativa.

ART. 10

Le Parti contraenti convengono di assolvere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.l. n. 363/1998, si precisa quanto segue:

a) Obblighi dell'Agenzia Formativa

Il Soggetto proponente si impegna a:

- garantire che i tirocinanti abbiano preventivamente assolto agli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in relazione al livello di rischio specifico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., producendo idonea attestazione;
- farsi carico della sorveglianza sanitaria dei tirocinanti, provvedendo in particolare a:
- effettuare gli accertamenti sanitari previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., finalizzati alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, comprensivi delle visite mediche ed eventuali indagini integrative;
- rilasciare, per ciascun tirocinante, certificazione di *Idoneità alla mansione* a firma di un Medico Competente, iscritto all'albo ai sensi dell'art. 38, commi 1 e d-bis, del medesimo decreto;

b) Obblighi del Soggetto ospitante

Il Soggetto ospitante si impegna a:

- garantire condizioni di igiene e sicurezza conformi alla normativa vigente;

- fornire ai tirocinanti ogni informazione utile in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART.11

Durante il periodo di svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, gli allievi tirocinanti sono tenuti a:

- Rispettare le norme disciplinari previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) e attenersi ai regolamenti e alle disposizioni interne del **Soggetto ospitante**;
- Svolgere con diligenza le attività previste dal progetto formativo;
- Mantenere un comportamento deontologicamente corretto, in particolare nei rapporti con i pazienti e con il personale aziendale;
- Rispettare il segreto professionale e la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento delle attività;
- Attenersi scrupolosamente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, in conformità al Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) e successive modificazioni, al D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, nonché agli eventuali regolamenti e disposizioni aziendali, con particolare riferimento al corretto trattamento dei dati e all'esercizio dei diritti degli interessati.

Qualora il Soggetto ospitante rilevasse gravi mancanze o comportamenti scorretti da parte del tirocinante, potrà richiedere alla Direzione del **soggetto proponente** l'interruzione anticipata del tirocinio.

ART.12

La ASL n. 5 di Oristano, in qualità di "Titolare del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", direttamente o tramite personale autorizzato, adeguatamente istruito, eseguirà il trattamento dei dati personali (dati anagrafici e contatti dei tirocinanti, nonché dati anagrafici e contatti del tutor) connesso alle attività oggetto della presente Convenzione per il tempo occorrente all'esecuzione della stessa. Il Titolare del trattamento (Ente Ospitante) nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, in relazione all'attività di tirocinio, si impegna a nominare i tirocinanti quali autorizzati al trattamento e a fornire loro istruzioni relative alle operazioni sul trattamento dei dati personali. I tirocinanti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo svolgimento del tirocinio svolto, ed in particolare a rispettare quanto disposto dalla vigente normativa in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii). nonché a mantenere un comportamento deontologicamente corretto.

ART. 13

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

ART. 14

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposte e tasse ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

ART. 15

La presente convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione, da intendersi

come la firma da parte dei rispettivi rappresentanti legali, successivamente alla pubblicazione nell'Albo Pretorio della ASL Oristano a seguito dell'approvazione dello schema mediante apposita deliberazione dirigenziale. Ha la durata del Tirocinio richiesto che ai sensi della normativa vigente può avere la durata massima di mesi 6.

Gli adempimenti autorizzativi relativi allo svolgimento dei tirocini potranno essere avviati esclusivamente dopo il perfezionamento del convenzionamento, in quanto costituiscono un iter autonomo e distinto.

ART.16

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Cagliari.

ART.17

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'art. 6 del D. L. 179/2021, convertito in legge 221/2012. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa II parte seconda del DPR n. 131 26/04/1986, e le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 10-bis del D.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 69 del 21.05.2021.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte

ANAP
Il Rappresentante Legale
Geom. Pierpaolo Melis

ASL ORISTANO
La Direttrice Generale
Dr.ssa Grazia Cattina